

Proposta emendativa 5.11.in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 2670

- 5.11.

- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2026 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2026 [[apri](#)]

5.11.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.
(Tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità)

1. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare, salvaguardare il patrimonio olivicolo e forestale nazionale, garantire la tutela delle produzioni nazionali, non è consentito l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale.

Il Relatore
